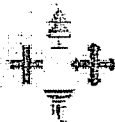


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 175/10ⁿ



3^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 40108 del 18.10.2016
Classificazione: 01.15.01

Deliberazione n. 241 della seduta del 29 GIU. 2016

Oggetto: Disegno di legge regionale di iniziativa della Giunta Regionale – Norme in materia di mercato del lavoro e Politiche per l'occupazione in Calabria. Modifiche alla L.R. n. 5/2001".

Dott. Federica Roccisano

Assessore Regionale Lavoro e Istruzione

Assessore Proponente:

Relatore (se diverso dal Presidente Generale reggente)

Dott. Antonio Nicola De Marco

Dirigenti Generali:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione
(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cella)

LA GIUNTA REGIONALE

- la Regione Calabria intende procedere all'approvazione del Disegno di legge in materia di mercato del Lavoro e Politiche per l'occupazione modificando la legge regionale n. 5/2001, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014, nel rispetto degli indirizzi generali di cui al decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150;
- La Regione Calabria intende promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche del lavoro, attraverso percorsi più adeguati per l'inserimento / reinserimento nel Mercato del Lavoro, promuovendo il miglioramento continuo del sistema dei servizi, agevolando l'accesso di Soggetti Pubblici e Privati, accreditati all'erogazione dei Servizi per il Lavoro;

Considerato che:

- La Giunta Regionale definisce in apposite linee guida, i criteri, le modalità di raccordo, le Strutture organizzative e i ruoli dedicati a consentire l'interazione tra le Politiche del lavoro con le Politiche dell'Istruzione e della Formazione, con le Politiche di Sviluppo Produttivo, Territoriale ed ambientale con le Politiche Sociali;
- La Regione Calabria organizza e attua la strategia regionale, attraverso la definizione di appositi piani triennali approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale e in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria e in piena complementarità tra le Politiche dell'occupazione e dello sviluppo;
- L'approvazione della legge Regionale di riforma del Mercato del lavoro, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.lgs n. 150/2015, risulta come condizionalità ex-ante richiesta per il FSE dal POR/Calabria 2014/2020, nel termine perentorio del 30/06/2016, pena la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione Europea;

RITENUTO

- Di dover procedere alla riforma del sistema del mercato del Lavoro e delle politiche attive in Calabria, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 56/2015 e del D.lgs n. 150/2015, modificando sostanzialmente la precedente legge regionale n. 5/2001, al fine di adeguare la strumentazione normativa regionale alla riforma del "job-act";

VISTO

- L'articolato di legge allegato: " Norme in materia di Mercato del lavoro e Politiche per l'Occupazione in Calabria". Modifiche alla Legge Regionale n. 5/2001 (allegato A) , parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO

- Il conforme parere espresso dall'Ufficio legislativo che si allega alla presente proposta di deliberazione;

VISTA la scheda finanziaria, regolarmente vidimata dal Dipartimento Bilancio, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE

- Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- Il Dirigente Generale del dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 lett. a, e dell'art. 30 comma 1 lett. a della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

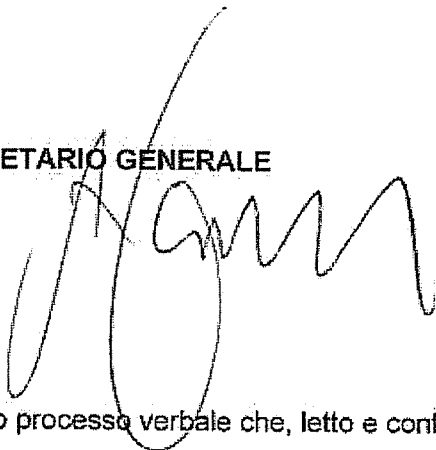
- il Dipartimento Bilancio attesta che il provvedimento non dispone di ulteriori oneri di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e Welfare Dott.ssa Federica Roccisano competente, a voti unanimi:

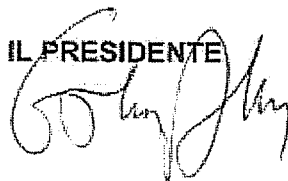
DELIBERA

1. di approvare il Disegno di legge recante: " Norme in Materia di Mercato del lavoro e Politiche per l'Occupazione in Calabria. Modifiche alla Legge Regionale n. 58/2001", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
2. di delegare il Dipartimento n. 7 " Sviluppo Economico – Formazione- Lavoro e Politiche Sociali" ad eseguire i provvedimenti successivi consequenziali;
3. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio Regionale a cura del Settore Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 17 OTT 2016 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

allegato alla deliberazione
n° 241 del 29-06-2016

Dirigente Generale reggente
Dott. Antonio Nicola De Marco

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N.7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI**

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta Regionale

"Norme in materia di mercato del lavoro e politiche per l'occupazione in Calabria Modifiche alla Legge Regionale 5/2001."

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Il presente schema di disegno di legge viene proposto al fine di adeguare la normativa regionale, attualmente datata con la vigente L.R. n.5/2001, alle sostanziali novità introdotte a livello nazionale con il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, attuativo del "Jobs act" che ha sostanzialmente ridisegnato il quadro di riferimento delle politiche di lavoro e dell'occupazione in Italia, e della definizione delle funzioni assegnate alla Regione con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Lo schema di Disegno di legge regionale tiene peraltro conto, adeguando la relativa normativa, alle novità introdotte dalla c.d. "Legge Del Rio" n. 59/2014, che ha sostanzialmente modificato il sistema delle Province, sottraendo alle stesse le competenze e le funzioni precedentemente assegnate alle Province in materia di lavoro e di gestione dei Servizi per l'Impiego, riportando in capo alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e gestione della materia del lavoro e dei Servizi per l'Impiego.

Di conseguenza il DDLR prevede l'abrogazione parziale della precedente L.R. 5/2001, per le parti in contrasto con le innovazioni normative, in quanto non più attuale e rispondente alle innovazioni normative richiamate.

Con il DDL proposto si specificano le modalità di attuazione della strategia regionale per l'occupazione e per la tutela della qualità del lavoro, i criteri di pianificazione e sviluppo delle politiche attive del lavoro regionali, il funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, in esecuzione con i principi stabiliti dalla legge del 7 aprile 2014, n.56 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui al citato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.

Il DDLR peraltro si muove nell'ottica del potenziamento delle funzioni e del ruolo di programmazione sulle politiche attive del lavoro e del contrasto ai fenomeni della disoccupazione, e di quella giovanile e femminile in particolare, in coerenza con gli orientamenti comunitari, del quadro di iniziative definite dal "jobs act" già richiamato, gli atti di programmazione della Conferenza Stato-Regioni, e delle specifiche priorità sostenute nel Programma di Governo della Giunta Regionale in tema di occupazione.

Nel contempo il DDLR rafforza il ruolo e le funzioni dell'Azienda Calabria Lavoro, in attesa della revisione nazionale degli strumenti di politica attiva del lavoro, nell'ambito appunto degli orientamenti strategici della Giunta Regionale e delle priorità individuate nei Piani Annuali e Pluriennali per il Lavoro, fermo restando alla Giunta Regionale la competenza primaria in materia di programmazione delle politiche.

Il sistema dei servizi per il lavoro in Calabria è interessato infatti da un processo di riorganizzazione avviato in parte a seguito della riforma del mercato del lavoro e in parte in funzione di una serie di obiettivi di intervento, scanditi dalle seguenti azioni:

- realizzazione della nuova legge regionale al lavoro: la legge regionale sul lavoro "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" risale al 19 febbraio 2001, richiedendo pertanto un intervento di riscrittura con il presente DDLR;
- estensione del sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro, in quanto l'attuale disciplina, D.G.R. n. 41 del 27 febbraio 2015, contempla un sistema di accreditamento di tipo specialistico in quanto legato esclusivamente all'erogazione delle misure previste dal Programma garanzia Giovani.

Il cambiamento in atto, è rappresentato da alcuni tratti salienti che evidenziano l'introduzione progressiva di elementi di innovazione ed evoluzione rispetto al passato:

- l'utente del servizio per il lavoro quale protagonista del proprio percorso;
- orientamento alla credibilità e affidabilità da parte dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro quali fattori distintivi;
- l'organizzazione dei servizi per il lavoro orientata all'utente;
- l'operato in condizioni di sussidiarietà dei soggetti pubblici e privati accreditati;
- focus sulla domanda di lavoro;
- orientamento alla semplificazione amministrativa;
- necessaria analisi e verifica della performance dei Centri per l'Impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Elemento cardine nella ridefinizione dei servizi per il lavoro in Calabria, è la revisione della disciplina di accreditamento nell'ottica di estensione della platea dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro oltre la sperimentazione maturata nel corso del Programma Garanzia Giovani.

Il nuovo sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Calabria sarà dunque rappresentato dai seguenti capisaldi:

- i servizi per il lavoro di base sono considerati obbligatori, e pertanto erogabili da tutti i soggetti aventi acquisito l'accREDITAMENTO;
- i servizi per il lavoro specialistici sono considerati facoltativi e pertanto eventualmente richiedibili dai soggetti interessati in risposta allo specifico atto regionale di affidamento;
- possibilità da parte della Regione Calabria di prevedere requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto dal sistema di accreditamento ai servizi di base, al fine di rilasciare l'accREDITAMENTO ai servizi specialistici;
- ricorso oltre alla modalità dell'avviso pubblico, alla modalità dell'invito a presentare proposte progettuali, per l'affidamento dei servizi per il lavoro;

- procedura di accreditamento semplificata per i soggetti già accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della DGR del 27 febbraio 2015, n.41, e per i soggetti accreditati, in Calabria, alla formazione/orientamento;
- superamento delle due fasi (provvisoria e definitiva) di accreditamento ai servizi per il lavoro e previsione del rilascio da subito definitivo dell'accREDITamento;
- istituzione di un ufficio regionale dedicato alla gestione del sistema di accREDITamento ai servizi per il lavoro;
- maggiore informatizzazione dei processi di comunicazione attraverso il rimando alla posta elettronica certificata;
- organizzazione dei processi informativi attraverso il rinforzo delle procedure in uso, dei format e di diagrammi di flusso utili a facilitare la gestione operativa dell'iter;
- istituzione di un unico elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, progressivamente aggiornabile;
- costruzione di un piano di monitoraggio e valutazione contenente: indici e indicatori di risultato, soglie di accettabilità, strumenti di rilevazione, procedure di monitoraggio e valutazione, sistema di rilevazione e di comunicazione degli esiti, azioni nei riguardi dei soggetti valutati non superanti le soglie di accettabilità.

Passando all'articolato di legge, l'art.1 fissa le finalità della legge, in coerenza con i presupposti prima richiamati, precisando che la Regione disciplina con la presente legge, le modalità di attuazione della strategia regionale per l'occupazione e per la tutela della qualità del lavoro, i criteri di pianificazione e sviluppo delle politiche attive del lavoro regionali, il funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto stabilito dalla legge del 7 aprile 2014, n.56, nel rispetto degli indirizzi generali di cui al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, e che la Regione si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, per promuovere i diritti al lavoro, alla formazione ed alla crescita professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, previsti dall'articolo 29 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.

Lo stesso articolo peraltro puntualizza che la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto alla persona ed in particolare:

- a) promuove l'occupazione di qualità, anche in forma di autoimpiego;
- b) sostiene l'arricchimento dei percorsi di studio mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della formazione duale e della realizzazione di esperienze e percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- c) supporta lo sviluppo di esperienze formative mirate all'orientamento professionale, all'acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche,

all'inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;

- d) sostiene l'acquisizione di qualifiche professionali o di specifici titoli di studio, ottenibili mediante la realizzazione di percorsi di formazione e lavoro dedicati all'acquisizione di competenze professionali, realizzabili anche ricorrendo al contratto di apprendistato;
- e) garantisce l'accesso al mercato del lavoro, senza alcun tipo di discriminazione;
- f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle professionalità attraverso il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità delle competenze;
- g) supporta l'inserimento e il reinserimento lavorativo e lo sviluppo professionale dei soggetti svantaggiati così come identificati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale;
- h) migliora l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso l'accompagnamento al lavoro e l'efficace funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire l'invecchiamento attivo delle persone;
- j) sostiene, con programmi dedicati, situazioni di crisi aziendali, settoriali, territoriali;
- k) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il coinvolgimento di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- l) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in piena tutela dei diritti del lavoratore e contro ogni forma di sfruttamento del lavoro.

L'art.2 detta invece i principi cui si ispira la Regione nel disciplinare la materia del lavoro, precisando che la Regione nel rispetto dei principi di uguaglianza, consultazione, pari opportunità, centralità della persona:

- a) favorisce l'integrazione tra la rete dei servizi per le politiche del lavoro, il sistema dell'istruzione e della formazione scolastica, professionale, universitaria e continua, la ricerca, le politiche di sviluppo economico e le politiche sociali e di inclusione;
- b) assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale, al fine di promuovere e favorire il raccordo, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la crescita qualitativa del mercato del lavoro;
- c) si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro quale strumento di sviluppo qualitativo del mercato del lavoro;
- d) sostiene il principio della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro quale condizione di miglioramento della produttività del lavoro e del benessere del lavoratore;
- e) promuove il metodo della consultazione con le parti sociali al fine di migliorare i livelli occupazionali, sostenere la cultura del lavoro, garantire la regolarità e sicurezza del lavoro, attuare il principio delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e nello sviluppo professionale;

- f) sostiene i soggetti svantaggiati, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione di politiche di lavoro personalizzate, attraverso i percorsi più adeguati per il loro inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;
- g) promuove il miglioramento continuo del sistema dei servizi per le politiche del lavoro attraverso l'accesso di soggetti pubblici e privati, accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro e l'analisi delle performance quanti-qualitative conseguite.

L'art.3 richiama infine le funzioni ed i compiti assegnati alla Regione, richiamando che la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali ed in particolare:

- a) identifica la strategia regionale per l'occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- b) approva e attua il piano triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
- c) garantisce il funzionamento dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro nell'azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali;
- d) realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- e) definisce il proprio regime di accreditamento ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- f) definisce gli standard qualitativi e le linee guida di sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione comparativa della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- g) promuove l'interazione tra i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e tra questi e i centri per l'impiego;
- h) identifica il regime regionale di accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, mettendo a disposizione le informazioni necessarie per alimentare il sistema informativo della formazione professionale;
- i) definisce l'offerta formativa regionale, riservando una quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- j) svolge in forma integrata le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
- k) garantisce l'erogazione dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni;
- l) cura l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

- m) individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;

ed all'art.4 ribadisce infine che la Giunta regionale definisce in apposite linee guida i criteri, le modalità di raccordo, le strutture organizzative e i ruoli dedicati a consentire l'interazione tra le politiche del lavoro con le politiche dell'istruzione e della formazione, con le politiche di sviluppo produttivo, territoriale ed ambientale, con le politiche sociali.

Con il Titolo II "Strategia regionale per l'occupazione" il DDLR istituisce il principio della programmazione regionale, prevedendo che la Giunta regionale elabori un Piano triennale ed un Piano annuale stralcio per l'occupazione, come strumento di pianificazione e governo degli interventi.

Al Titolo III "Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro" il DDLR definisce il sistema di governo della programmazione del mercato del lavoro della Regione Calabria, precisando all'art.9 i soggetti della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro composta da:

- a) I centri per l'impiego costituiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- b) l'Azienda Calabria Lavoro;
- c) la Commissione Tripartita Regionale di cui all'art.6 della L.R. n.5/2001;
- d) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
- e) La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi accreditati ad erogare attività di orientamento e formazione.

All'art. 10 viene invece disciplinata l'istituzione dei Centri per l'Impiego, individuati come uffici territoriali della Regione, allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, precisando che ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, la Regione svolge le attività dei CPI direttamente ovvero, con l'esclusione della profilazione, della stipula del patto di servizio personalizzato, mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ANPAL, e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

All'art. 11 il DDLR regola l'accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, coerentemente con i principi generali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, secondo i criteri definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, garantendone la rispondenza del sistema di accreditamento regionale dei servizi per il lavoro al sistema di autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276. Il sistema regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro si avvarrà, comunque, al fine di

conseguire la gestione ottimale dei flussi informativi, di un sistema informativo regionale e assicurerà l'interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione funzionale a garantire l'efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.

All'art.12 è disciplinato il sistema di accreditamento della formazione professionale, al fine di: favorire un'efficace attuazione delle politiche della formazione invece il DDLR prevede che la Regione definisce il proprio sistema di accreditamento per l'orientamento professionale, introdurre standard di qualità nell'erogazione delle attività formative, facilitare i processi di qualificazione professionale delle persone e di miglioramento della qualità della formazione e del lavoro, rinviando ad un successivo Regolamento da approvare in Giunta entro 90 giorni.

All'art.13 infine si disciplina che la Regione, coerentemente al decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n.13, definisce il proprio sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze al fine di: favorire lo sviluppo professionale delle persone attraverso l'orientamento all'acquisizione, lungo l'intero arco della vita, di competenze certificate, riconoscibili, valorizzabili; definire gli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze; consentire il riconoscimento delle competenze acquisite in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, e rinviando la disciplina a successivo Regolamento di Giunta Regionale.

Gli artt. 14 e 15 disciplinano l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del lavoro, quale piattaforma metodologica e strumentale per: l'identificazione dei fabbisogni territoriali; il supporto all'identificazione degli obiettivi di programmazione regionale; l'analisi quanti-qualitativa dei target di intervento; il monitoraggio e la valutazione degli impatti delle politiche per il lavoro regionali; il supporto alla definizione delle politiche di spesa; lo sviluppo di azioni di *benchmarking* mirate ad identificare, nell'ottica del miglioramento continuo, modelli ed esperienze di interesse, in atto in altre realtà regionali e/o internazionali; l'interoperabilità con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e del Sistema informativo regionale per il lavoro (SICAL), disponendo che entrambi gli strumenti sono attribuiti all'Agenzia Azienda Calabria Lavoro.

L'art.16 prevede, come accennato in premessa, le abrogazioni e modifiche necessarie alla L.R. n. 5/2001 non compatibili con il nuovo assetto, nonché il recepimento di altre disposizioni di legge (es. la modifica dell'organo di controllo in azienda, la gratuità di incarichi in Commissione Tripartita, ecc.).

L'art. 19 regola le norme finanziarie, prevedendo a la norma di invarianza di spesa per gli altri aspetti generali e di programmazione definiti dal DDLR.

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA**

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

**Norme in materia di mercato del lavoro e politiche per l'occupazione in Calabria
Modifiche alla Legge Regionale 5/2001.**

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il presente schema di disegno di legge viene proposto al fine di adeguare la normativa regionale al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015. Con il DDL proposto si specificano le modalità di attuazione della strategia regionale per l'occupazione e per la tutela della qualità del lavoro, i criteri di pianificazione e sviluppo delle politiche attive del lavoro regionali, il funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, in esecuzione con i principi stabiliti dalla legge del 7 aprile 2014, n.58 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui al citato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150.

E' compito della Regione adottare politiche attive del lavoro, per promuovere i diritti al lavoro, alla formazione ed alla crescita professionale in base agli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione. In tal senso, la Regione, si avvale della rete regionale dei servizi ed il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, così come sancito dall'articolo 29 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Potenziali fruitori sono i disoccupati calabresi, atteso che con il presente DDL si promuove l'occupazione di qualità, anche in forma di autoimpiego, si sostiene l'arricchimento dei percorsi di studio mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della formazione duale e della realizzazione di esperienze e percorsi di alternanza scuola-lavoro; si tende all'inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzati anche ricorrendo alla forma del tirocinio, ovvero ai contratti di apprendistato cercando di migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il disegno di legge regola anche le funzioni ed il personale dei centri per l'impiego nella fase attuale e fino ad eventuali nuovi provvedimenti legislativi nazionali, regola i sistemi di accreditamento ai servizi per il lavoro e rafforza Azienda Calabria Lavoro, già Ente pubblico economico della Regione Calabria, in attesa dell'evoluzione nazionale di revisione degli strumenti di attuazione delle politiche attive del lavoro.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Con la presente proposta di legge regionale è riformata la normativa sul mercato del lavoro e per l'occupazione, a modifica della precedente L.R. 5/2001. A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 150/2015 attuativo del "jobs act" nazionale che ha sostanzialmente modificato l'impianto delle istituzioni nazionali e regionali del lavoro. Il DDLR prende peraltro atto delle intervenute novità introdotte dalla Del Rio n° 59/2014 di riforma delle Province, che ha comportato l'annullamento delle funzioni provinciali in materia di lavoro ed ha riportato in capo alla Regione il complesso delle funzioni di Governo del mercato del lavoro, ivi compreso i Servizi per l'Impiego e l'accreditamento dei servizi privati per il lavoro, rafforzando il ruolo di Azienda Calabria Lavoro (istituita dalla L.R. 5/2011), e disciplinando la collocazione funzionale dei servizi per l'Impiego, nelle more dell'attuazione dell'ANPAL ex D.lgs.150/2015, attualmente gestiti in avvalimento dalle Province in fase transitoria.

La presente proposta di legge regionale, per come precisato nell'art.19, opera con la clausola di invarianza finanziaria, in quanto la disposta riorganizzazione delle funzioni sul mercato del lavoro non prevede e non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale. Anzi l'art.16 comma 1 determina un risparmio per l'Amministrazione Regionale in quanto prevede l'abrogazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione Tripartita Regionale.

Gli oneri di gestione e di funzionamento dell'Agenzia Calabria Lavoro sono quelli già determinati sul Bilancio pluriennale e allocati sugli UPB U430203301 e U302030901 per l'importo di € 821.709,62, già di competenza dell'Azienda Calabria Lavoro, e rimangono invariati.

Le spese per il funzionamento ed il personale dei Centri per l'impiego, attualmente in regime di avvalimento presso le Province, sono a carico dello Stato e parzialmente a carico della Regione, a valere sul POR 2014/2020 FSE e sul PAC, per come regolamentato dalla D.G.R. n.31 del 9/3/2016 e dalla successiva D.G.R. n. 77 del 17/3/2016, e dalle conseguenti Convenzioni sottoscritte in data 9/3/2016 tra Ministero del Lavoro e Regione e in data 1/6/2016 tra Regione e Province, in esecuzione alle disposizioni dell'art.11 del D.Lgs. 14/9/2015 n. 150, e dell'art.15 del D.L. 19/6/2015 n.78 convertito in Legge n.125/2015 e della Legg 10/12/2014 n. 183, che troveranno continuità per gli anni successivi al 2016 dal previsto Accordo in Conferenza Stato/Regioni nelle more del passaggio di funzioni all'ANPAL.

Le spese di avvio del Sistema Informativo Regionale per il Lavoro (SICAL), di cui all'art.15, sono state già imputate nel 2016 sul PAC-Scheda Politiche attive per il lavoro.

Di conseguenza alla precisata invarianza di spesa non si procede alla compilazione della Scheda di sintesi con l'indicazione dei Capitoli connessi agli oneri finanziari della proposta di legge regionale.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E UPB

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente	Oneri finanziari

n. UPB	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Il DDLR, a seguito di approvazione, prevede il rafforzamento di Azienda Calabria Lavoro. Entro lo stesso termine l'Agenzia subentrerà all'avvalimento attuale presso le Province nella gestione dei Servizi per l'Impiego, nelle more della definizione dell'art. 18 del D.lgs. 150/2015 e delle funzioni in materia dell'ANPAL.

Disegno di Legge con approvazione da parte della Giunta Regionale e successiva trasmissione al Consiglio Regionale per l'iter procedimentale ai sensi di Legge

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

☐ utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente)

➤ UPB 8.1.01.02 (per spese in conto capitale)

☐ utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1 ..istituzione di una nuova UPB di entrata

➤ Titolo di Entrata _____, Categoria _____

➤ incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente

➤ UPB n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

➤ UPB n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:

➤ UPB n.....

- 2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 2.1.1 utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

Anno _____, UPB n. _____

- 2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

Anno _____, UPB n. _____

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

- 2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐

Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, UPB n. _____ ☐

- 2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: ☐

Anno UPB n.....

- 3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

- 4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA" X ☐

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale Dr. Antonio Nicola De Marco

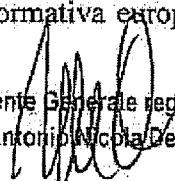
DISEGNO DI LEGGE: "NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE IN CALABRIA"

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 Oggetto e Finalità

1. La Regione disciplina con la presente legge le modalità di attuazione della strategia regionale per l'occupazione e per la tutela della qualità del lavoro, i criteri di pianificazione e sviluppo delle politiche attive del lavoro regionali, il funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n.56, nel rispetto degli indirizzi generali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.
2. La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, per promuovere i diritti al lavoro, alla formazione ed alla crescita professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, previsti dall'articolo 29 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.
3. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto alla persona ed in particolare:
 - a) promuove l'occupazione di qualità, anche in forma di autoimpiego;
 - b) sostiene l'arricchimento dei percorsi di studio mediante l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della formazione duale e della realizzazione di esperienze e percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - c) supporta lo sviluppo di esperienze formative mirate all'orientamento professionale, all'acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all'inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;
 - d) sostiene l'acquisizione di qualifiche professionali o di specifici titoli di studio, ottenibili mediante la realizzazione di percorsi di formazione e lavoro dedicati all'acquisizione di competenze professionali, realizzabili anche ricorrendo al contratto di apprendistato;
 - e) garantisce l'accesso al mercato del lavoro, senza alcun tipo di discriminazione;
 - f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle professionalità attraverso il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità delle competenze;
 - g) supporta l'inserimento e il reinserimento lavorativo e lo sviluppo professionale dei soggetti svantaggiati così come identificati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale;

Dirigente Generale reggente
Dott. Antonio Nicola De Marco



- h) migliora l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso l'accompagnamento al lavoro e l'efficace funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire l'invecchiamento attivo delle persone;
- j) sostiene, con programmi dedicati, situazioni di crisi aziendali, settoriali, territoriali;
- k) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il coinvolgimento di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- l) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in piena tutela dei diritti del lavoratore e contro ogni forma di sfruttamento del lavoro.

Art. 2 Principi

1. La Regione nel rispetto dei principi di uguaglianza, consultazione, pari opportunità, centralità della persona:
 - a) favorisce l'integrazione tra la rete dei servizi per le politiche del lavoro, il sistema dell'istruzione e della formazione scolastica, professionale, universitaria e continua, la ricerca, le politiche di sviluppo economico e le politiche sociali e di inclusione;
 - b) assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale, al fine di promuovere e favorire il raccordo, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la crescita qualitativa del mercato del lavoro;
 - c) si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro quale strumento di sviluppo qualitativo del mercato del lavoro;
 - d) sostiene il principio della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro quale condizione di miglioramento della produttività del lavoro e del benessere del lavoratore;
 - e) promuove il metodo della consultazione con le parti sociali al fine di migliorare i livelli occupazionali, sostenere la cultura del lavoro, garantire la regolarità e sicurezza del lavoro, attuare il principio delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e nello sviluppo professionale;
 - f) sostiene i soggetti svantaggiati, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione di politiche del lavoro personalizzate, attraverso i percorsi più adeguati per il loro inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;
 - g) promuove il miglioramento continuo del sistema dei servizi per le politiche del lavoro attraverso l'accesso di soggetti pubblici e privati, accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro e l'analisi delle performance quanti-qualitative conseguite.

Art. 3 Funzioni e Compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali ed in particolare:

- a) identifica la strategia regionale per l'occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- b) approva il piano triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
- c) garantisce il mantenimento e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
- d) realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- e) definisce il proprio regime di accreditamento ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- f) definisce gli standard qualitativi e le linee guida di sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione comparativa della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- g) identifica il regime regionale di accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, mettendo a disposizione le informazioni necessarie per alimentare il sistema informativo della formazione professionale;
- h) definisce, sulla base dei dati inerenti al fabbisogno forniti dall'Azienda Calabria Lavoro, l'offerta formativa regionale, riservando una quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
- i) svolge in forma integrata le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
- j) garantisce l'erogazione dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni;
- k) cura l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;
- l) individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

Art. 4 Coordinamento e integrazione delle politiche regionali

1. La Giunta regionale definisce in apposite linee guida i criteri, le modalità di raccordo, le strutture organizzative e i ruoli dedicati a consentire l'interazione tra le politiche del lavoro con le politiche dell'istruzione e della formazione, con le politiche di sviluppo produttivo, territoriale ed ambientale, con le politiche sociali.

TITOLO II - Strategia regionale per l'occupazione

Art. 5 Attuazione della strategia regionale per l'occupazione

1. La Regione organizza e attua la strategia regionale di cui all'articolo 3, attraverso la definizione di appositi piani triennali e annuali.

Art. 6 Piano triennale regionale delle politiche attive del lavoro

1. Il Dipartimento competente, previo confronto con i Dipartimenti regionali di riferimento e previa consultazione del Partenariato Economico e Sociale, propone alla Giunta regionale, il piano triennale regionale delle politiche attive del lavoro.
2. Il piano triennale regionale delle politiche attive del lavoro è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento.
3. Il piano triennale, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria, sviluppato intendendo la piena complementarietà tra le politiche dell'occupazione e dello sviluppo, è articolato in:
 - a) Priorità, obiettivi, linee di intervento;
 - b) Tempi e modalità di realizzazione;
 - c) Tipologie di beneficiari e destinatari;
 - d) Piano degli indicatori e degli strumenti di rilevazione e delle soglie di accettabilità dei risultati attesi;
 - e) Risorse finanziarie di riferimento e parametri condizionanti.

Art. 7 Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro

1. Sulla base della programmazione triennale, il Dipartimento competente, previo confronto con i Dipartimenti regionali di riferimento e previa consultazione con il Partenariato Economico e Sociale, propone alla Giunta regionale, che lo approva con delibera, il piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro.
2. Il piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annualità di riferimento.
3. Il piano annuale, in coerenza con quanto previsto dal piano triennale, sviluppato intendendo la piena complementarietà tra le politiche dell'occupazione e dello sviluppo, è articolato in:
 - a) Obiettivi da raggiungere e risultati attesi;
 - b) Azioni da sviluppare declinate in attività operative;
 - c) Coperture finanziarie di riferimento per lo svolgimento delle attività previste;
 - d) Cronoprogramma attività;
 - e) Piano degli indicatori e degli strumenti di rilevazione e delle soglie di accettabilità dei risultati attesi;
 - f) Piano dei costi correlati.

Art. 8 Interventi con carattere di emergenza

1. La Giunta regionale, in caso di crisi territoriali-settoriali tali da richiedere una pronta e necessaria risposta, attua, con gli strumenti a disposizione, interventi di politica attiva del lavoro anche se non previsti nel piano triennale ed annuale di cui agli articoli 6 e 7.

TITOLO III - Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro

Art. 9 Soggetti della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro

1. La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro è composta da:
 - a) i centri per l'impiego costituiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150;
 - b) l'Azienda Calabria Lavoro di cui all'art. 19 della l.r. 19 febbraio 2001, n.5;
 - c) la Commissione Regionale Tripartita di cui all'art.6 della l.r. 19 febbraio 2001, n.5;
 - d) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
2. La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi accreditati ad erogare attività di orientamento e formazione.

Art. 10 Istituzione Centri per l'impiego

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, costituisce propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, la Regione svolge le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione della profilazione, della stipula del patto di servizio personalizzato, (di cui agli articoli 20 e 23 comma 2), mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ANPAL, e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

Art. 11 Accreditamento ai servizi per il lavoro

1. La Regione definisce il proprio sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, coerentemente con i principi generali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, secondo i criteri definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. La Regione allo scopo di ampliare la rete dei soggetti del mercato del lavoro, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, attraverso il sistema di accreditamento regionale, l'idoneità

ad erogare i servizi al lavoro, anche mediante l'eventuale utilizzo di risorse regionali, ministeriali e comunitarie, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro.

3. La Regione assicura la rispondenza del sistema di accreditamento regionale dei servizi per il lavoro al sistema di autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276.
4. La Regione, ai fini del miglioramento qualitativo dei servizi regionali per il lavoro, monitora e valuta comparativamente i risultati attesi dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, avvalendosi anche dei servizi ispettivi, funzionali alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti, delle modalità attuative e dei requisiti definiti dalla regolamentazione di riferimento.
5. Il sistema regionale di accreditamento dei servizi per il lavoro si avvarrà, al fine di conseguire la gestione ottimale dei flussi informativi, del sistema informativo regionale e assicurerà l'interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione funzionale a garantire l'efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.

Art. 12 Accreditamento per l'orientamento e la formazione professionale

1. La Regione definisce il proprio sistema di accreditamento per l'orientamento e la formazione professionale, al fine di: favorire un'efficace attuazione delle politiche della formazione professionale, introdurre standard di qualità nell'erogazione delle attività formative, facilitare i processi di qualificazione professionale delle persone e di miglioramento della qualità della formazione e del lavoro.
2. La Regione disciplina il processo di accreditamento per l'orientamento e la formazione professionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante regolamento della Giunta regionale.

Art. 13 Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze

1. La Regione, coerentemente al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, definisce il proprio sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze al fine di: favorire lo sviluppo professionale delle persone attraverso l'orientamento all'acquisizione, lungo l'intero arco della vita, di competenze certificate, riconoscibili, valorizzabili; definire gli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze; consentire il riconoscimento delle competenze acquisite in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale.
2. La Regione disciplina il proprio sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze mediante delibera della Giunta regionale.

Art. 14 Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

1. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro costituisce la piattaforma metodologica e strumentale per: l'identificazione dei fabbisogni territoriali; il supporto all'identificazione degli obiettivi di programmazione regionale; l'analisi quanti-qualitativa dei target di intervento; il monitoraggio e la valutazione degli impatti delle politiche per il lavoro regionali; il supporto alla definizione delle politiche di spesa; lo sviluppo di azioni di benchmarking mirate ad identificare, nell'ottica del miglioramento continuo, modelli ed esperienze di interesse, in atto in altre realtà regionali e/o internazionali; l'interoperabilità (ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150) con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e del sistema informativo unico gestito dall'Azienda Calabria Lavoro.
2. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro è struttura operativa dell'Azienda Calabria Lavoro e opera in raccordo con il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici.

Art. 15 Sistema informativo regionale per il lavoro

1. La Regione Calabria di concerto con l'Azienda Calabria Lavoro, istituisce il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo regionale per il lavoro di cui il SICAL, già istituito ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2001 n.5, è parte integrante.
2. Il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo opererà in sinergia con i sistemi informativi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e di Azienda Calabria Lavoro.
3. Le risorse hardware e software e le infrastrutture di rete, nonché le relative risorse, sono gestite dall'Azienda Calabria Lavoro.

TITOLO IV – Norme finanziarie e finali

Art. 16 Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5.

1. L'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), è così modificato:
 - a) al comma 6 è abrogata la lettera g);
 - b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Ai componenti della "Commissione" compete il solo rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.>>;
2. L'articolo 21 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), è sostituito dal seguente:

<<Art. 21 Organi

1. Sono organi dell'Azienda Calabria Lavoro il Direttore generale e il Revisore unico dei conti.>>

3. L'articolo 24 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), è sostituito dal seguente:

<<Art. 24 Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. Si applica l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69. Il Revisore unico dei conti effettivo e il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144, e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Il Revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, in quanto applicabili in considerazione della natura monocratica dell'organo. Il Revisore unico dura in carica tre anni e controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda Calabria Lavoro.>>

Art. 17 Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

1. L'art. 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è così modificato:
- a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 3 sono soppresse le parole da <<per la realizzazione>> fino a <<della presente legge>>;
 - c) al comma 4 sono soppresse le parole <<a seguito dell'incorporazione>>.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale promuove la liquidazione della Fondazione FIELD secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.
2. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni già ad essa attribuite, ivi comprese quelle trasferite in forza dell'art. 8 della l.r. 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), come modificato dalla presente legge.

Art. 19 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 20 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Regione Calabria
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Servizio "Ufficio legislativo"

Pagina 1 di 3

Prot.n. 199304.../SIAR del 21 GIU. 2016

Al Dipartimento
Sviluppo economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali
SEDE

dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Norme in materia di mercato del lavoro e politiche per l'occupazione in Calabria. Modifiche alla l.r. 5/2001".

Si riscontra la richiesta di parere prot. n. 0187204 del 10 giugno 2016, relativa all'oggetto, rappresentando quanto segue.

* Con riferimento all'articolo 11 del disegno di legge in esame, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), si osserva, innanzitutto, che la normativa statale non dispone la creazione di apposite agenzie regionali per le politiche attive del lavoro; rientra, in ogni caso, nelle prerogative del legislatore regionale l'istituzione di un nuovo ente pubblico. In particolare, sul piano della legislazione statale, l'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si limita a prevedere:

- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula con le regioni una "convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione";

- la possibilità di attribuire all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita dall'articolo 4 del d.lgs. n. 150/2015), sulla base della predetta convenzione, una o più delle funzioni che lo stesso articolo 11 d.lgs. n. 150/2015 attribuisce, al comma 1, lett. d), attribuisce alle regioni.

* Ancora in ordine all'articolo 11 del ddl, e con particolare riferimento al comma 2 - a mente del quale l'ARPAL incorpora le funzioni e la struttura dell'Azienda Calabria Lavoro, istituita con l.r. 5/2001, che si intende messa in liquidazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale determina le modalità di messa in liquidazione e di conferimento dei beni

dell'Azienda Calabria Lavoro all'ARPAL" - occorre evidenziare che l'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, ha disposto che all'Azienda Calabria Lavoro venga accorpata la Fondazione FIELD. Si rappresenta, al riguardo, l'esigenza di raccordare la liquidazione dell'Azienda Calabria Lavoro con il suindicato accorpamento. Quale possibile soluzione in tal senso si suggerisce di modificare l'articolo in esame prevedendo che la predetta liquidazione venga avviata all'esito dell'accorpamento di cui al citato articolo 8.

* Si evidenzia, altresì, al riguardo, la necessità di esplicitare la natura giuridica dell'istituenda ARPAL, ed in particolare se si tratti, o meno, di ente pubblico economico. Ed infatti, nell'ipotesi in cui si intenda attribuire all'Agenzia la natura di e.p.e., non si configurerebbero ostacoli al trasferimento ad essa del personale assunto in regime privatistico e senza le modalità del pubblico concorso, dell'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico), ed eventualmente della Fondazione FIELD (persona giuridica privata). Nel caso, invece, il cui l'ARPAL abbia natura di ente pubblico non economico, il predetto trasferimento non sarebbe possibile e si configurerebbero profili di illegittimità costituzionale per contrasto con la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., con conseguente necessità di riconsiderare la suindicata disposizione in base alla quale l'Azienda Calabria Lavoro dovrebbe confluire nell'ARPAL.

* Ancora con riferimento all'articolo 11, si suggerisce, al fine di precisare in maniera univoca la titolarità della funzione di cui alla lettera c) del comma 4, di sostituire l'espressione "concorre al coordinamento della rete dei centri per l'impiego", con la seguente: "coordina la rete dei centri per l'impiego".

* L'articolo 12 del disegno di legge concerne gli organi dell'ARPAL. Con riferimento al comma 2, relativo al procedimento di nomina del Direttore, si evidenzia l'opportunità di esplicitare che la relativa selezione venga preceduta da avviso pubblico.

Sempre in merito al comma 2 dell'articolo 12, si osserva che la formulazione dei requisiti, alternativi, per la nomina del Direttore dell'ARPAL appare disorganica, oltre che lacunosa (ad es.: nella seconda delle tre alternative indicate si fa riferimento, in maniera generica, al "diploma di laurea"). Pertanto, ed anche al fine di uniformare i requisiti in questione a quelli previsti dall'articolo 8 d.lgs. n. 150/2015 per il Direttore dell'Agenzia Nazionale ("provata e esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL"), si suggerisce di riformulare il succitato comma 2 nei seguenti termini:

"Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, previo avviso pubblico, tra persone in possesso del diploma di specialistica o magistrale o di vecchio ordinamento in: scienze giuridiche, amministrative, economiche e sociali, ingegneria e architettura, e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti di politiche del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro."

* In ordine al comma 3 del medesimo articolo 12, si osserva che appare improprio il riferimento al trattamento economico dei dirigenti di 1^a fascia della Regione Calabria, atteso che la dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica ai

sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; si consiglia, pertanto, di modificare l'espressione "dirigenti di 1^a fascia" specificando il livello di responsabilità di struttura al quale si intende fare riferimento.

* Per quanto, inoltre, concerne il "Collegio dei revisori dei conti", previsto ai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 12, deve evidenziarsi che l'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, dispone che organi di controllo degli enti strumentali, istituti, agenzie, aziende, e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente. E', pertanto, necessario che le suindicate previsioni relative al Collegio dei revisori siano modificate al fine di adeguarle al dettato del summenzionato articolo 13.

* Si evidenzia, inoltre, la necessità di specificare il contenuto dell'articolo 14, relativo al Comitato interistituzionale, previsto quale organo interno dell'ARPAL, precisando il numero dei membri del Comitato, anche con rispettivo riferimento alle categorie e organismi indicati al comma 2, nonché i criteri per l'individuazione dei componenti, o, in alternativa, di rinviare tali determinazioni ad un regolamento di attuazione della legge.

* Appare, infine, opportuno prospettare l'inserimento di una specifica disposizione che preveda l'attuazione, da parte dell'ARPAL, del ciclo di gestione della performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sul disegno di legge di cui all'oggetto, con le modifiche e integrazioni in precedenza indicate.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(*avv. Mariano Calogero*)

